



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

SEGRETERIA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 1/2026

Oggetto: Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e di bevande analcoliche in contenitori di vetro in occasione della manifestazione canora del 09/01/2026

IL SINDACO

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana e incolumità pubblica;
- l'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- lo Statuto del Comune di Qualiano;

CONSIDERATO CHE:

- il giorno 09/01/2026 è in programma una manifestazione canora in Via Rosselli che richiamerà un notevole afflusso di persone presso locali pubblici e aree di aggregazione;
- in occasione di eventi pubblici di rilievo si sono verificati in passato episodi di turbativa dell'ordine pubblico legati all'abuso di bevande alcoliche e all'utilizzo improprio di contenitori in vetro;
- appare necessario, a fini preventivi, limitare la vendita e il consumo di alcolici e in contenitori in vetro nelle ore immediatamente precedenti e successive all'evento pubblico per tutelare l'incolumità pubblica, l'ordine e la sicurezza urbana;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

per la giornata del 09/01/2026, a partire dalle ore 19:00 fino alle ore 24:00, in tutto il territorio comunale di Qualiano:

- è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione presso esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercizi pubblici, circoli privati e attività artigianali del settore alimentare;
- è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, compresi bottiglie e bicchieri;
- è altresì vietato il consumo di bevande alcoliche e/o contenute in bottiglie o bicchieri di vetro su aree pubbliche o aperte al pubblico (vie, piazze, parchi, ecc.), al di fuori dei locali autorizzati alla somministrazione e delle relative pertinenze.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

- Comando di Polizia Municipale;
- Stazione dei Carabinieri;
- Uffici comunali interessati;
- Associazioni di categoria del commercio e della ristorazione;
- Che sia data adeguata diffusione tramite i canali istituzionali del Comune.

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato.

Dalla Residenza Municipale, li 09/01/2026.

IL SINDACO
Dott. Raffaele De Leonardi

